

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 28 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016) 479)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri, per il periodo 2021-2030, di evitare che le emissioni superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, nel settore LULUCF – uso del suolo, variazione nella destinazione d'uso del suolo e silvicoltura (*Land Use, Land Use Change, and Forestry*) – ai fini dell'inclusione di tale settore nell'ambito degli impegni di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La proposta, inoltre stabilisce gli obblighi di informazione e di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti inerenti le attività LULUCF, confermando l'impianto normativo dettato dalla vigente decisione n. 529/2013;

premessi che:

- il settore LULUCF, nell'Unione europea, consente di assorbire dall'atmosfera una quota significativa delle emissioni totali di gas a effetto serra che vengono emesse dalle attività antropiche, attraverso l'immagazzinamento del carbonio nella vegetazione e nei suoli;

- ad oggi le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori non-ETS (di cui farebbe parte anche il settore LULUCF) e della direttiva 2003/87/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori energivori mediante il sistema di scambio di quote di emissioni ETS;

- il settore LULUCF è attualmente preso in considerazione, ai fini della riduzione generale dei gas serra, solo dal Protocollo di Kyoto del 1997, allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio UE, che vincola l'UE e

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

ciascuno dei suoi Stati membri a garantire che tale settore non produca emissioni in eccesso;

- la vigente decisione n. 529/2013/UE sul settore LULUCF si limita a dettare norme relative alla contabilizzazione delle emissioni e assorbimenti di gas serra e alle connesse procedure di informazione, senza stabilire obblighi quantitativi per gli Stati membri;

- il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato il Quadro per il clima e l'energia 2030, con l'impegno vincolante di riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2030, del 40 per cento rispetto al 1990, e ha invitato la Commissione europea a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore LULUCF nel Quadro per il clima e l'energia 2030;

- l'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015, durante la 21^a Conferenza delle Parti della UNFCCC, che si sostituirà al Protocollo di Kyoto la cui scadenza è fissata alla fine del 2020, esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le Parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste;

considerato che:

- la soluzione di inclusione nella contabilità per il 2030, adottata dalla proposta di regolamento in titolo, è quella di mantenere il settore LULUCF separato rispetto alla normativa sui settori non-ETS, pur prevedendo la possibilità di utilizzare parte degli assorbimenti legati al settore LULUCF ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per i settori non-ETS (cfr. COM(2016) 482);

- la proposta, quindi, prevede all'articolo 4 l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire che, nel periodo 2021-2030, le emissioni non superino gli assorbimenti, nell'ambito del settore LULUCF, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11;

- l'articolo 11 prevede che, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo, per gli Stati membri le cui emissioni superano gli assorbimenti, si tiene conto delle emissioni eventualmente cancellate a norma della flessibilità prevista della proposta di regolamento sui settori non-ETS (COM(2016) 482). Gli Stati membri in cui, invece, gli assorbimenti superano le emissioni, potranno trasferire la quota di assorbimento eccedente a un altro Stato membro, ai fini del rispetto del predetto obbligo;

valutata la relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmessa in data 25 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo dell'inclusione del settore LULUCF nell'ambito degli impegni di riduzione delle emissioni assunto

dall'Unione europea per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, attraverso l'introduzione dell'obbligo di evitare che le emissioni superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario al raggiungimento del predetto obiettivo. Anche il potere conferito alla Commissione europea, di adottare atti delegati, non modifica elementi essenziali dell'atto legislativo (come prescritto dall'articolo 290 del TFUE), limitandosi ad aggiornamenti finalizzati a tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico);

in riferimento alle relazioni elaborate dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, si esprime l'auspicio che queste siano il più possibile complete e tempestive, al fine di consentire alle Camere di esaminare in modo approfondito le proposte legislative europee, conoscendo l'avviso del Governo nel merito dei singoli elementi che le compongono, in funzione del parere da trasmettere alle Istituzioni europee entro le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà.

Elena Fissore